

Paragone vecchio – nuovo del mandato di prestazioni ACAM – Comuni Regione Moesa

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE 2018
<p>I Comuni del Distretto Moesa, elencati alla fine e aderenti al presente accordo di prestazioni (in seguito “Comuni”) <i>quali mandanti</i></p> <p align="center">assegnano</p> <p>all’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano (in seguito “ACAM”) <i>quale mandataria</i></p> <p>l’incarico definito nell’art. 12 della Legge sull’igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (Legge sull’igiene pubblica) a garanzia di un’offerta sufficiente di servizi di cura e assistenza a domicilio.</p>	<p>I Comuni della Regione Moesa elencati alla fine e aderenti al presente accordo di prestazioni (in seguito “Comuni”) <i>quali mandanti</i></p> <p align="center">assegnano</p> <p>all’Associazione per la cura e l’assistenza a domicilio nel Moesano (in seguito “ACAM”) <i>quale mandataria</i></p> <p>l’incarico definito nelle leggi, federali e cantonali, vigenti a garanzia di un’offerta sufficiente di servizi di cura e assistenza a domicilio oltre che di servizi complementari, quali un centro diurno terapeutico.</p> <p>Il presente accordo di prestazioni è stato negoziato dalla Regione Moesa con l’avvallo della commissione permanente della Sanità della Regione Moesa.</p>
<p>1.Scopo</p> <p>Il presente accordo di prestazioni definisce i compiti e i doveri dei mandanti e stabilisce i compiti e i doveri della mandataria.</p>	<p>1.Scopo</p> <p>Il presente accordo di prestazioni definisce i compiti e i doveri dei mandanti e stabilisce i compiti e i doveri della mandataria non definiti specificatamente nelle leggi, ordinanze e regolamenti superiori.</p>
<p>2. Basi legali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge sull’igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (Legge sull’igiene pubblica del 2 dicembre 1984) • Ordinanza relativa alla legge sull’igiene pubblica del 16 dicembre 2008 • Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell’assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati del 2 dicembre 1979) <p>Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati del 11 dicembre 2007</p>	<p>2. Basi legali</p> <p>Sono determinanti le Leggi federali e cantonali con le relative Ordinanze e regolamenti vigenti in materia .</p>
<p>3. Territorio di attività</p> <p>Il territorio d’attività comprende il comprensorio dei Comuni del Distretto Moesa con un totale di 7’721 abitanti (ESPOP 31.12.2006).</p>	<p>3. Territorio di attività</p> <p>Il territorio d’attività comprende il comprensorio della Regione Moesa.</p>

Paragone vecchio – nuovo del mandato di prestazioni ACAM – Comuni Regione Moesa

<p>4. Mandato di prestazioni / Entità delle prestazioni</p> <p>La mandataria si impegna a fornire le prestazioni elencate di seguito:</p> <p>4.1 prestazioni aventi diritto a sussidi secondo l'art. 31a e 31c della legge sulla cura degli ammalati (LCA);</p> <p>4.2 prestazioni individuali, con l'applicazione di una tariffa calcolata secondo il principio della copertura dei costi, quali:</p> <p>a) fornitura di prestazioni oltre i tempi di copertura delle Casse Malati</p> <p>b) offerta di aiuto domiciliare, assistenza e servizio pasto ai turisti soggiornanti nel Moesano. Offerta ai turisti soggiornanti nel moesano di cure di base e infermieristiche, per la cui copertura dei costi residui si fa capo al Comune di domicilio tramite preventiva richiesta di garanzia.</p> <p>c) offerta di un servizio di trasporto per persone malate o handicappate in collaborazione con la Croce Rossa dei Grigioni.</p>	<p>4. Mandato di prestazioni / Entità delle prestazioni</p> <p>La mandataria si impegna a fornire le prestazioni elencate di seguito:</p> <p>4.1 prestazioni aventi diritto a sussidi secondo le disposizioni cantonali in vigore;</p> <p>4.2 la gestione di un centro diurno in conformità con la legge sulla cura degli ammalati;</p> <p>4.3 prestazioni individuali, con l'applicazione di una tariffa calcolata secondo il principio della copertura dei costi, quali:</p> <p>a) fornitura di prestazioni oltre i tempi di copertura delle Casse Malati</p> <p>b) offerta ai turisti soggiornanti nel Moesano di cure di base e infermieristiche, aiuto domestico e servizio pasti, per cui la copertura dei costi residui è garantita preventivamente dal turista stesso;</p> <p>c) offerta di un servizio di trasporto per persone malate o handicappate in collaborazione con la Croce Rossa dei Grigioni.</p>
<p>5. Obiettivi di prestazione</p> <p>I mandanti e la mandataria concordano i seguenti obiettivi di prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entrambe le parti attribuiscono la massima priorità al principio "ambulatoriale prima di stazionario". I mandanti sostengono e agevolano la mandataria esaminando, in applicazione del principio summenzionato, progetti e concetti atti al miglioramento del servizio. La mandataria si impegna a riconsiderare regolarmente costi e prestazioni sulla base di questo principio. • I servizi di cura e assistenza a domicilio vengono forniti in un rapporto di partenariato. I partner sono gli utenti e i loro familiari, i medici, i terapeuti, gli ospedali, le cliniche, gli istituti, i consultori e gli assicuratori. • I mezzi a disposizione vengono impiegati in modo economico, efficiente e adeguato allo scopo, e sono rivalutati annualmente. <p>Le parti verificano e completano insieme questi obiettivi di prestazione tramite la verifica</p> <ul style="list-style-type: none"> - del preventivo annuale, con la definizione dei costi previsti a carico dei Comuni, entro fine ottobre; 	<p>5. Obiettivi di prestazione</p> <p>I mandanti e la mandataria concordano i seguenti obiettivi di prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entrambe le parti attribuiscono la massima priorità al principio "ambulatoriale prima di stazionario". I mandanti sostengono e agevolano la mandataria esaminando, in applicazione del principio summenzionato, progetti e concetti atti al miglioramento del servizio. La mandataria si impegna a riconsiderare regolarmente costi e prestazioni sulla base di questo principio. • I servizi di cura e assistenza a domicilio e la gestione del centro diurno terapeutico vengono forniti in un rapporto di partenariato. I partner sono ordinariamente gli utenti e i loro familiari, i medici, i terapeuti, gli ospedali, le cliniche, gli istituti, i consultori e gli assicuratori. • I mezzi a disposizione vengono impiegati in modo economico, efficiente e adeguato allo scopo, e sono rivalutati annualmente. <p>Le parti controllano e completano insieme questi obiettivi di prestazione tramite la verifica</p>

Paragone vecchio – nuovo del mandato di prestazioni ACAM – Comuni Regione Moesa

<ul style="list-style-type: none"> - del consuntivo entro fine aprile; - del rapporto d'attività, entro fine aprile; <p>allestiti dalla mandataria.</p> <p>La Commissione Sanitaria e il Comitato Direttivo ACAM possono definire di comune accordo l'introduzione di ulteriori indicatori statistici o qualitativi di verifica del raggiungimento degli obiettivi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - del preventivo annuale, con la definizione dei costi previsti a carico dei Comuni, entro fine ottobre - del consuntivo entro fine aprile - del rapporto d'attività, entro fine aprile <p>allestiti dalla mandataria.</p> <p>I delegati della Commissione Sanitaria della Regione Moesa e il Comitato ACAM possono definire di comune accordo l'introduzione di ulteriori indicatori statistici o qualitativi di verifica del raggiungimento degli obiettivi</p>
<p>6. Qualifiche</p> <p>Allo scopo di adempiere al mandato di prestazioni, il servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM si impegna ad assumere e a impiegare sufficiente personale qualificato sulla base dei criteri emanati dall'Ufficio dell'igiene pubblica. La qualifica dei fornitori delle prestazioni deve risultare dal rilevamento statistico annuale. L'assunzione del personale avviene per principio tramite pubblico concorso.</p>	<p>6. Qualifiche</p> <p>Allo scopo di adempiere al mandato di prestazioni, il servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM si impegna ad assumere e a impiegare sufficiente personale qualificato sulla base dei criteri emanati dall'Ufficio dell'igiene pubblica. La qualifica dei fornitori delle prestazioni deve risultare dal rilevamento statistico annuale.</p>
<p>7. Finanziamento</p> <p>Conformemente agli art. 31, 31a, 31b, 31c, 31e LCA (revisioni parziali del 27 agosto 2010 poste in vigore al 1.1.2011) i Comuni provvedono affinché il servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM possa adempiere al mandato e raggiungere gli obiettivi di prestazione. Il finanziamento è disciplinato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i mandanti assumono almeno il 45% dei costi residui non coperti dalle assicurazioni malattie e dalla partecipazione massima dell'utente e cioè il disavanzo comprovato per le prestazioni elencate al punto 4.1. Questo se può essere dimostrata una gestione economica dell'Associazione. L'obbligatorietà del contributo comunale si riferisce alle persone con domicilio nel rispettivo comune. b) I mandanti si assumono il disavanzo comprovato per le prestazioni supplementari del punto 4.2 lett. a), nei casi in cui non sia possibile applicare una tariffa secondo il principio della copertura dei costi. c) Eventuali disavanzi derivanti dalle prestazioni elencate al punto 4.2 lett. b) e c) 	<p>7. Finanziamento</p> <p>Conformemente alla legge cantonale i Comuni provvedono affinché il servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM possa adempiere al mandato e raggiungere gli obiettivi di prestazione. Il finanziamento è disciplinato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) I mandanti assumono la quota-parte definita dalla legge cantonale in vigore, dei costi residui riconosciuti per il servizio Spitex non coperti dalle assicurazioni malattie e dalla partecipazione massima dell'utente e cioè il disavanzo comprovato per le prestazioni elencate al punto 4.1. b) I mandanti assumono la quota-parte definita dalla legge cantonale in vigore, dei costi residui riconosciuti per il centro diurno terapeutico (punto 4.2.). Il finanziamento e la gestione sono regolati in un allegato separato facente parte del presente accordo. c) I mandanti si assumono il disavanzo comprovato per le prestazioni supplementari del punto 4.3 lett. a), nei casi in cui non sia possibile applicare

Paragone vecchio – nuovo del mandato di prestazioni ACAM – Comuni Regione Moesa

non sono assunti dai mandanti.

- d) La quota parte dei mandanti è calcolata secondo la chiave di ripartizione seguente: un sesto in base alla popolazione (ultima statistica ESPOP disponibile), un sesto in base alla capacità finanziaria e due terzi in base alle ore effettive effettuate nei Comuni.
- e) Eventuali perdite per mancato incasso sono assunte dai mandanti, esse figurano nei conteggi finali e ripartite secondo il domicilio dell'utente
- f) A garanzia del finanziamento e della liquidità, le modalità di versamento dei contributi comunali al servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM è concordato nel modo seguente:
 - 4 volte all'anno, entro la fine del mese seguente la chiusura di un trimestre sulla base delle unità di prestazione notificate;
 - conguaglio annuale, in base alla statistica definitiva entro il 15 aprile dell'anno seguente.

Con preavviso favorevole della Commissione Sanitaria, la mandataria può sottoporre ai mandanti una richiesta per contributi d'investimento.

una tariffa secondo il principio della copertura dei costi.

- d) Eventuali disavanzi derivanti dalle prestazioni elencate al punto **4.3 lett. b) e c)** non sono assunti dai mandanti.
- e) Eventuali perdite per mancato incasso sono assunte dai mandanti, esse figurano nei conteggi finali e ripartite secondo il domicilio dell'utente.
- f) **Ogni Comune si assume la sua parte in base alle prestazioni eseguite per i suoi cittadini.**
- g) A garanzia del finanziamento e della liquidità, le modalità di versamento dei contributi comunali al servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM è concordato nel modo seguente:
 - 4 volte all'anno, entro la fine del mese seguente la chiusura di un trimestre sulla base delle unità di prestazione notificate;
 - conguaglio annuale, in base alla statistica definitiva entro il 15 aprile dell'anno seguente.
- h) **Con il conteggio trimestrale l'ACAM invia a ogni Comune in modo strettamente confidenziale l'elenco degli utenti del Comune di riferimento.**

Con preavviso favorevole della Commissione Sanitaria, la mandataria può sottoporre ai mandanti una richiesta per contributi d'investimento

Paragone vecchio – nuovo del mandato di prestazioni ACAM – Comuni Regione Moesa

<p>8. Determinazione del sussidio / Riduzione del sussidio</p> <p>Conformemente all'art. 31f LCA, i sussidi del Cantone al servizio di cura e assistenza a domicilio ACAM possono essere ridotti del 5-30 per cento. Eventuali riduzioni da parte del Cantone sono prese a carico dai Comuni unicamente dietro preavviso positivo della Commissione Sanitaria, la quale è chiamata a redigere un rapporto all'attenzione dei Comuni, su specifico rapporto dei motivi della riduzione effettuata dal Cantone da parte della Direzione ACAM.</p>	<p>8. Determinazione del sussidio / Riduzione del sussidio</p> <p>Conformemente alla legge cantonale in vigore, i sussidi del Cantone possono essere ridotti del 5-30 per cento. Eventuali riduzioni da parte del Cantone non sono compensate dai Comuni.</p>
<p>9. Donazioni e lasciti</p> <p>Donazioni o lasciti all'ACAM devono essere elencati in modo separato nei preventivi nei consuntivi e nei rendiconti annuali. Se non altrimenti specificato dal/dai donatore/i, questi possono essere utilizzati per attività a favore del personale, in particolare per la formazione, e per acquisti definiti preventivamente con la Commissione Sanitaria. La copertura di eventuali disavanzi d'esercizio con donazioni non è ammessa.</p>	<p>9. Donazioni e lasciti</p> <p>Donazioni o lasciti all'ACAM devono essere accreditati al “fondo sociale ACAM” e sottostanno al relativo regolamento.</p>
<p>10. Consumo della sostanza / Responsabilità</p> <p>Eventuali disavanzi d'esercizio sono sopportati dalla sostanza accumulata dell'ACAM (per esempio lasciti, donazioni, contributi) fino a che tale sostanza corrisponda a 1/3 della cifra d'affari annua (contributi cantonali e comunali inclusi).</p> <p>Nel caso in cui la sostanza accumulata non corrisponda ai parametri previsti al cpv. 1, il disavanzo d'esercizio è sopportato dai Comuni. Restano riservate azioni di responsabilità nei confronti di coloro che causano danni con comportamenti non conformi alle prescrizioni legali o contrattuali.</p>	<p>10. Consumo della sostanza / Responsabilità</p> <p>Eventuali disavanzi d'esercizio sono sopportati dalla sostanza accumulata dell'ACAM (ad eccezione del fondo sociale) fino a che tale sostanza corrisponda a 1/3 della cifra d'affari annua (contributi cantonali e comunali inclusi).</p> <p>Nel caso in cui la sostanza accumulata non corrisponda ai parametri previsti al cpv. 1, il disavanzo d'esercizio è sopportato dai Comuni, e ciò proporzionalmente ai contributi versati per il rispettivo anno. Restano riservate azioni di responsabilità nei confronti di coloro che causano danni con comportamenti non conformi alle prescrizioni legali o contrattuali.</p>

Paragone vecchio – nuovo del mandato di prestazioni ACAM – Comuni Regione Moesa

<p>11. Commissione Sanitaria</p> <p>Per garantire il raggiungimento degli obbiettivi e delle competenze elencate ai punti 5 e 7 del presente accordo di prestazioni e assicurare l'adeguato flusso informativo, i Comuni fanno capo alla Commissione Sanitaria della Regione Mesolcina completata da due rappresentanti della Regione Calanca</p>	<p>11. Commissione Sanitaria</p> <p>Per garantire il raggiungimento degli obbiettivi e delle competenze elencate ai punti 5 e 7 del presente accordo di prestazioni e assicurare l'adeguato flusso informativo, i Comuni fanno capo alla Commissione Sanitaria della Regione Moesa</p>
<p>12. Controllo</p> <p>L'ACAM sottopone preventivi, consuntivi e rapporti di attività secondo le disposizioni del punto 5 alla Commissione Sanitaria del Moesano, come le indicazioni sulle divergenze dal preventivo e le modalità di pagamento del punto 7 del presente accordo di prestazioni. Alla Commissione Sanitaria spetta il compito di sottoporre preventivi, consuntivi e rapporti di attività per approvazione ai Comuni e trasmettere proposte degli stessi all'attenzione del Comitato Direttivo dell'ACAM. La Commissione Sanitaria è tenuta a redigere un rapporto scritto (presa di posizione generale sull'attività ACAM, osservazioni, eventuali proposte) all'attenzione del Comitato Direttivo dell'ACAM.</p>	<p>12. Controllo</p> <p>L'ACAM sottopone preventivi, consuntivi e rapporti di attività secondo le disposizioni del punto 5 alla Commissione Sanitaria della Regione Moesa, come pure le indicazioni sulle divergenze dal preventivo e le modalità di pagamento del punto 7 del presente accordo di prestazioni. Alla Commissione Sanitaria spetta il compito di sottoporre preventivi, consuntivi e rapporti di attività per approvazione al Comitato direttivo della Regione Moesa e trasmettere proposte dello stesso all'attenzione del Comitato dell'ACAM. La Commissione Sanitaria è tenuta a redigere un rapporto scritto (presa di posizione generale sull'attività ACAM, osservazioni, eventuali proposte) all'attenzione del Comitato dell'ACAM.</p>
<p>13. Disdetta</p> <p>Le parti contraenti possono disdire con lettera raccomandata il presente accordo di prestazioni per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di dodici mesi, la prima volta per il 31.12. 2012. Per i Comuni la facoltà di disdetta spetta ai Comuni stessi previa maggioranza dei medesimi.</p>	<p>13. Disdetta</p> <p>Le parti contraenti possono disdire con lettera raccomandata il presente accordo di prestazioni per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di dodici mesi, la prima volta per il 31.12. 2019. La disdetta da parte di un singolo Comune aderente dovrà avvenire per il tramite della Regione Moesa.</p>
<p>14. Revisione</p> <p>Su proposta di almeno tre Comuni, della Commissione Sanitaria o del Comitato Direttivo dell'ACAM, il presente accordo di prestazioni può essere oggetto di revisione. Il nuovo accordo deve essere sottoposto per approvazione a tutti i Comuni.</p>	<p>14. Revisione</p> <p>Su proposta di almeno tre Comuni, del Comitato direttivo della Regione, o del Comitato dell'ACAM, il presente accordo di prestazioni può essere oggetto di revisione.</p>

